



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE
 COPIA

N. 11 DEL 02 MARZO 2016

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **DUE** del mese di **MARZO** alle ore
13,00 presso la Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. SANTONASTASO Andrea nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07.01.2016, pubblicato sulla G.U. del 29/01/2016 n. 23, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Commissario Straordinario del Comune di Spotorno con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. FERRANDO Silvano**

ADOTTA

Con i poteri del Consiglio Comunale la seguente deliberazione:

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/01/2016, pubblicato sulla G.U. del 29/01/2016 n. 23, è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Spotorno il Dott. Andrea SANTONASTASO conferendogli contestualmente i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni dei Consigli;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, con il quale all'articolo 2 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte delle Città Metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI, articolo richiamato altresì dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto *"Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille"*;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1, comma 683, della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 02/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento comunale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/6/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2014;

ATTESO che nell'anno 2015 non è stata assunta la Deliberazione di approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili ma che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, sono state prorogate le aliquote deliberate nell'anno 2014;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

RITENUTO opportuno specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ASSUNTI i poteri spettanti al Consiglio Comunale:

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati:

- 1) di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2016** e le **relative detrazioni**, come di seguito elencate:

N.	CATEGORIE	ALIQUOTE
1	Abitazioni principali e fattispecie ad esse assimilate	0,00% (0,0 per mille)
2	Fabbricati differenti da quelli sopra elencati ed aree edificabili	0,00% (0,0 per mille)

- 2) di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- 3) di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

- 4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 5) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2017-2018.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: FAVOREVOLE

DATA 01.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa **MARZOCCA Marianna**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: FAVOREVOLE

DATA 01.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa **MARZOCCA Marianna**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. **SANTONASTASO Andrea**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **FERRANDO Silvano**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

1 APR 2016

Spotorno, _____

IL MESSO COMUNALE
SCIANDRA Pietro

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Spotorno, 11/04/2016

p Il Segretario Generale

Dott. **FERRANDO Silvano**

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Tina Marotti